Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 107° — Numero 286**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 15 novembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 286 DEL 15 NOVEMBRE 1966:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 943.

Nozione di « prodotti originari » e metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Martedì 18 ottobre, alle ore 11,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il signor Francisco Ramos Mejia il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore d'Argentina.

Martedì 18 ottobre, alle ore 12,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il signor Amadou Diadie Ba il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Malì.

(8570)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1966, n. 940.

Modificazioni alla imposta erariale sul consumo della energia elettrica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, è sostituito dal seguente:

« Lire 5 per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata, sotto l'osservanza delle norme regolamentari: in applicazioni elettriche, diverse dalla illuminazione, nei negozi ed esercizi pubblici, nelle abitazioni e nei locali comunque abitati, anche se non produce lavoro esterno (forza motrice) compresa l'energia elettrica impiegata per il funzionamento degli apparecchi radioriceventi, televisivi e dei frigoriferi.

Lire 0,50, per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata, sotto l'osservanza delle norme regolamentari:

a) negli apparecchi elettromedicali, negli apparecchi di riproduzione di disegni e clichès;

b) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di films cinematografici nelle apposite industrie;

c) nell'arco voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione dei films nelle sale cinematografiche;

d) per il riscaldamento dei locali di opifici industriali quando il riscaldamento stesso non interessi il processo produttivo;

e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di riscaldamento non interessante procedimenti di fabbricazione industriale ovvero in celle per allevamenti artificiali, purchè dette lampade siano applicate in modo da impedire la illuminazione degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;

f) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate a scopo di sterilizzazione;

g) per le riprese televisive ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 1 dell'allegato *H*) al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 223, modificato dall'articolo 1, punto 2), comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, è sostituito dal seguente:

« E' esente dall'imposta:

a) l'energia elettrica ed il gas destinati ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte comprese nell'ambito di fiere, di aeroporti, ovvero utilizzati nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di Enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, di regolamenti speciali o di convenzioni.

L'esenzione non si estende ai locali e agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate;

b) l'energia elettrica ed il gas consumati nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione della reciprocità;

c) l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie dello Stato e di quelle date in concessione e l'energia elettrica ed il gas consumati nelle officine gestite direttamente dalle Ferrovie dello Stato;

d) l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano gestite direttamente dagli enti locali o dalle loro aziende autonome, o dagli stessi date in concessione;

e) l'energia elettrica ed il gas impiegati, in usi diversi dall'illuminazione, in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti;

f) l'energia elettrica impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per i servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica nonchè quella impiegata nelle centrali idroelettriche per il sollevamento della acqua nelle vasche di carico per la successiva immissione nelle condotte forzate;

g) l'energia elettrica impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiotelefoniche nonchè quella utilizzata, in usi diversi dalla illuminazione, da parte della Radio Televisione Italiana, per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti;

h) l'energia eletttrica impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purchè prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori), nonchè quella prodotta dai gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai Corpi ad esse assimilati;

i) l'energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;

l) l'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) purchè la loro potenza elettrica non sia superiore ad un chilowatt;

m) l'energia elettrica ed il gas che lo Stato, le Provincie ed i Comuni e gli altri Enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, di regolamenti speciali o di convenzioni, impiegano per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso; di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al Demanio pubblico; di zone ove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico.

L'esenzione non si estende ai locali e agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicati;

n) l'energia elettrica impiegata per la areazione delle gallerie autostradali.

Non è soggetta ad imposta l'energia elettrica ed il gas impiegati negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri ».

Art. 3.

L'articolo 2 del testo unico delle leggi per l'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 dell'allegato *H*) al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di gas o di energia elettrica deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, osservate le norme stabilite dal regolamento ed ottenerne la licenza.

Sono soggetti agli stessi obblighi e sono considerati fabbricanti, a tutti gli effetti della presente legge:

a) gli acquirenti di gas e di energia elettrica per farne rivendita;

b) gli acquirenti di gas e di energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, in misura superiore ai 200 metri cubi di gas per minuto primo o con potenza impegnata superiore ai 200 KW di energia elettrica.

Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio ed impiego unico, con potenza impegnata superiore a 200 KW possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l'energia venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata;

c) gli acquirenti di energia elettrica per la carica di accumulatori o per azionare raddrizzatori di corrente, convertitori a motore dinamo, qualunque sia la potenza installata, eccetto il caso che l'acquisto avvenga per uso proprio e per impieghi colpiti da una stessa aliquota d'imposta.

Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma:

gli esercenti generatori elettrici installati a bordo di autoveicoli, aeromobili e navi, quando l'energia prodotta è utilizzata soltanto in detti automezzi, nonchè le forze armate dello Stato ed i Corpi ad esse assimilati per i gruppi elettrogeni mobili da essi utilizzati;

gli esercenti punti di presa attuati sulle reti di interconnessione nazionale a solo scopo di trasporto di energia elettrica con tensione superiore ai 110 KV quando alla presa non segua la diretta utilizzazione;

gli esercenti officine elettriche costituite da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) di potenza non superiore ad un chilowatt, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, lettera *l*), o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico ».

Art. 4.

L'articolo 11 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, è sostituito dal seguente:

« Gli esercenti officine elettriche il cui tributo non superi presuntivamente l'importo di lire 20.000 per ogni anno solare, possono chiedere all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di essere ammessi a presentare dichiarazione semestrale di consumo entro i dieci giorni successivi a ciascun semestre.

In tal caso gli esercenti stessi devono prestare una cauzione corrispondente all'ammontare presunto di imposta per un semestre e debbono effettuare il pagamento dell'imposta semestralmente dovuta, entro la fine del primo mese susseguente al semestre di consumo. Possono essere esonerati dal prestare cauzione gli esercenti che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, versino l'imposta ragguagliata al presunto consumo di un semestre, anticipatamente entro i primi quindici giorni del semestre al quale il consumo si riferisce e l'imposta dovuta a saldo entro il mese successivo al semestre stesso ».

Art. 5.

Le nuove aliquote d'imposta saranno applicate, limitatamente alle officine commerciali, a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica consumata dagli utenti. effettuate dal giorno 20 del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per le officine ammesse a presentare dichiarazioni mensili e, a partire dalle letture dei contatori effettuate dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della entrata in vigore della presente legge, per quelle ammesse a presentare dichiarazioni bimestrali.

Similmente nei confronti delle officine per uso proprio a contatore, le nuove aliquote d'imposta saranno applicate per i consumi verificatisi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 31 ottobre 1966, n. **941**.

Modifiche in materia d'imposta generale sull'entrata al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per gli atti economici relativi al commercio delle acque gassate in genere, delle acque minerali artificiali da tavola, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola e delle bevande preparate con le acque suddette e con l'aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano un contenuto alcolico superiore all'1 per cento, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 9,90 per cento, oltre l'addizionale prevista dalla legge 15 novembre 1964, n. 1162.

Lo stesso trattamento tributario è applicabile per la importazione dall'estero dei suddetti prodotti.

Il Ministro per le finanze può disporre, con propri decreti, che per le entrate derivanti dal commercio nello Stato dei prodotti di cui al primo comma, nonchè per la importazione di essi, l'imposta generale sull'entrata sia corrisposta mediante l'applicazione di aliquota condensata in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili.

Il Ministro per le finanze direttamente, o gli intendenti di finanza, su delega del Ministro, hanno la facoltà di stabilire i prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti di cui al primo comma fabbricati nello Stato e praticati da fabbricanti ovvero da concessionari od ausiliari del commercio di essi o da grossisti nei confronti dei rivenditori al dettaglio o dei pubblici esercizi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — REALE — ANDREOTTI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 ottobre 1966, n. 942.

Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Piano quinquennale di sviluppo della scuola*)

Per l'attuazione del Piano di sviluppo della scuola, previsto dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970, sono iscritti nuovi stanziamenti e stanziamenti aggiuntivi nella misura e con la destinazione indicati negli articoli della presente legge.

Gli stanziamenti indicati al precedente comma potranno essere aumentati, di anno in anno, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione alle possibilità offerte dal bilancio medesimo e sulla base del Piano di sviluppo quinquennale della scuola e del Programma di sviluppo economico.

Indipendentemente da quanto stabilito nel precedente comma, gli stanziamenti previsti dalla presente legge e destinati a spese di personale saranno aumentati in rapporto ad eventuali miglioramenti economici di carattere generale disposti posteriormente al 1° gennaio 1966.

TITOLO I

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E ARTISTICA

Capo I

PERSONALE E ORGANICI

Art. 2.

(*Personale direttivo, insegnante e non insegnante*)

Per la istituzione di istituti e scuole e per lo sdoppiamento di corsi e classi nei settori della scuola elementare, secondaria e artistica — comprese le scuole speciali, le classi differenziali della scuola dell'obbligo e gli istituti per minorati sensoriali — nonchè per l'ampliamento e la revisione dei relativi organici di personale, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di vigilanza, direttivo, insegnante e non insegnante delle scuole e degli istituti indicati nel presente articolo, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L.	40.100 milioni
» » 1967	»	81.190 »
» » 1968	»	123.120 »
» » 1969	»	163.320 »
» » 1970	»	202.880 »

Con gli stanziamenti previsti al precedente comma si provvederà altresì all'istituzione di cinque nuovi posti di vice-ragionieri economi nel ruolo del personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili.

In attesa della nuova legge relativa alla preparazione delle insegnanti di scuola materna, con le somme indicate nel presente articolo possono essere istituite nuove scuole magistrali statali. Il contributo del Ministero della pubblica istruzione a favore delle scuole magistrali convenzionate, dipendenti da Enti morali, funzionanti alla data del 1° ottobre 1965 è fissato in lire 210 milioni per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970.

Art. 3.

(*Contributi alle scuole elementari parificate funzionanti presso scuole speciali ed orfanotrofi*)

Per l'attribuzione degli effetti economici della parifica e per l'adeguamento del contributo alle classi parificate di scuola elementare funzionanti presso scuole speciali per minorati psicofisici e sensoriali e presso orfanotrofi, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, per contributi a favore di scuole elementari parificate, è aumentato, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L.	80 milioni
» » 1967	»	330 »
» » 1968	»	360 »
» » 1969	»	360 »
» » 1970	»	360 »

Art. 4.

(*Aggiornamento culturale e didattico*)

Per l'aggiornamento culturale e didattico del personale direttivo e insegnante delle scuole primaria, se-

condaria e artistica, da organizzarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso, sono iscritte, in apposito capitolo, le seguenti somme:

per il 1966 . . . . L. 1.000 milioni
» » 1967 . . . . » 1.100 »
» » 1968 . . . . » 1.250 »
» » 1969 . . . . » 1.450 »
» » 1970 . . . . » 1.750 »

Capo II
DOTAZIONI DIDATTICHE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

Art. 5.
(*Dotazioni didattiche*)

Per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione dei sussidi didattici — compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie — delle attrezzature tecnico-scientifiche e artistiche delle scuole e istituti statali di istruzione elementare, secondaria e artistica, nonchè per l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte, in appositi capitoli, le seguenti somme:

per il 1966 . . . . L. 16.150 milioni
» » 1967 . . . . » 18.350 »
» » 1968 . . . . » 22.750 »
» » 1969 . . . . » 26.350 »
» » 1970 . . . . » 30.750 »

Art. 6.
(*Dotazioni per l'educazione fisica e sportiva*)

Per l'attrezzatura, il funzionamento e l'adattamento delle palestre e degli impianti ginnico-sportivi scolastici, nonchè per sussidi e contributi di funzionamento ad organizzazioni sportive scolastiche, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte, in appositi capitoli, le seguenti somme:

per il 1966 . . . . L. 1.500 milioni
» » 1967 . . . . » 2.000 »
» » 1968 . . . . » 2.500 »
» » 1969 . . . . » 3.500 »
» » 1970 . . . . » 4.500 »

Art. 7.
(*Spese di funzionamento degli istituti per minorati sensoriali - Sussidi e contributi*)

Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il funzionamento degli istituti statali per sordomuti e dell'istituto statale « A. Romagnoli », e per sussidi e contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . . . L. 140 milioni
» » 1967 . . . . » 210 »
» » 1968 . . . . » 260 »
» » 1969 . . . . » 320 »
» » 1970 . . . . » 400 »

Art. 8.
(*Funzionamento delle scuole speciali e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo*)

Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il razionale reperimento degli alunni, per l'assistenza igienico-sanitaria e didattica, per l'acquisto delle attrezzature necessarie al funzionamento delle scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo, nonchè per l'organizzazione dei corsi di specializzazione per gli insegnanti e per sussidi da corrispondere ai sensi del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . . . L. 300 milioni
» » 1967 . . . . » 2.000 »
» » 1968 . . . . » 4.000 »
» » 1969 . . . . » 6.500 »
» » 1970 . . . . » 9.500 »

Capo III
DOPOSCUOLA NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Art. 9.
(*Doposcuola nella scuola elementare - Contributi ai Patronati scolastici*)

Per contributi ai Patronati scolastici, ai fini dell'attuazione del doposcuola a favore degli alunni delle scuole elementari statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . . . L. 1.000 milioni
» » 1967 . . . . » 2.500 »
» » 1968 . . . . » 3.000 »
» » 1969 . . . . » 3.000 »
» » 1970 . . . . » 3.000 »

La ripartizione degli stanziamenti tra le singole Provincie è disposta annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione in base al numero degli alunni frequentanti le scuole elementari statali e alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Provincie medesime.

Art. 10.
(*Doposcuola nelle scuole medie*)

Per i fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . . . L. 500 milioni
» » 1967 . . . . » 1.500 »
» » 1968 . . . . » 3.000 »
» » 1969 . . . . » 4.700 »
» » 1970 . . . . » 6.800 »

La ripartizione delle somme tra le varie Provincie è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione in base alle condizioni economico-sociali delle Provincie stesse, tenuto conto delle esigenze manifestatesi e in relazione alla sussistenza delle condizioni necessarie al funzionamento del doposcuola.

TITOLO II

ASSISTENZA AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E ARTISTICA

Capo I

PATRONATI SCOLASTICI E CASSE SCOLASTICHE

Art. 11.

(Assistenza agli alunni della scuola dell'obbligo: contributi ai Patronati scolastici)

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione a favore dei Patronati scolastici, di cui all'articolo 33 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'assistenza agli alunni bisognosi frequentanti la scuola dell'obbligo è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . . . L. 1.000 milioni
» » 1967 . . . . » 1.150 »
» » 1968 . . . . » 1.300 »
» » 1969 . . . . » 1.450 »
» » 1970 . . . . » 1.600 »

La ripartizione degli stanziamenti è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione fra le singole Provincie in base alla popolazione nell'età dell'obbligo scolastico e in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Provincie medesime.

Il Ministro per la pubblica istruzione, per l'attuazione di particolari attività nel campo assistenziale, può devolvere a favore dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici contributi straordinari in misura non superiore al 5 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun anno.

Art. 12.

(Contributi alle Casse scolastiche delle scuole medie statali)

Per contributi alle Casse scolastiche delle scuole medie statali, diretti a favorire interventi assistenziali commisurati a particolari esigenze personali o a bisogni urgenti degli alunni, anche d'ordine sanitario, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . . . L. 800 milioni
» » 1967 . . . . » 850 »
» » 1968 . . . . » 900 »
» » 1969 . . . . » 950 »
» » 1970 . . . . » 1.000 »

I contributi corrisposti sui fondi stabiliti dal presente articolo non possono essere utilizzati dalle Casse scolastiche per fini diversi da quelli indicati nel primo comma, ancorchè compresi fra gli scopi istituzionali delle medesime.

La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma tra le singole Provincie è disposta annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Provincie medesime e al numero degli alunni frequentanti le scuole medie.

Art. 13.

(Contributi alle Casse scolastiche delle scuole secondarie superiori e artistiche)

Per i fini di cui al primo comma del precedente articolo 12 nonchè per favorire le attività giovanili di carattere culturale, artistico e ricreativo-educativo, con la libera partecipazione degli alunni, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme per contributi alle Casse scolastiche delle scuole statali d'istruzione secondaria superiore e artistica:

per il 1966 . . . . L. 250 milioni
» » 1967 . . . . » 300 »
» » 1968 . . . . » 350 »
» » 1969 . . . . » 400 »
» » 1970 . . . . » 450 »

La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma è disposta annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione con i criteri stabiliti nel precedente articolo 12.

Il 30 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun anno è attribuito alle Casse scolastiche degli istituti professionali.

Capo II

TRASPORTO DEGLI ALUNNI

Art. 14.

(Trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali)

Per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo provenienti da località, frazioni o Comuni viciniori ad una sede di scuola statale o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale e sussistano obiettive difficoltà di accesso, nonchè per il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . . . L. 1.400 milioni
» » 1967 . . . . » 4.100 »
» » 1968 . . . . » 4.600 »
» » 1969 . . . . » 5.200 »
» » 1970 . . . . » 5.900 »

Il servizio di trasporto può essere affidato ai Patronati scolastici e relativi Consorzi provinciali, ad enti locali territoriali ed Amministrazioni pubbliche e, quando si tratti di provvedere al trasporto di alunni degli istituti professionali, ai singoli Istituti.

Gli assuntori del servizio hanno l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possano derivare nella esecuzione del trasporto.

Gli enti locali sono autorizzati a intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

L'erogazione delle somme destinate alla organizzazione del servizio di trasporto gratuito per gli alunni degli istituti professionali statali è disposta, sotto forma di contributi, a favore dei singoli istituti. Su tali fondi è autorizzata la concessione di sussidi agli alunni a titolo

di rimborso, parziale o totale, delle spese di viaggio sostenute, quando non possano fruire del trasporto gratuito.

Capo III

Buoni-libro e borse di studio

Art. 15.

(Buoni-libro per gli alunni della scuola media)

Per facilitare l'acquisto dei libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, sono concessi buoni-libro dell'importo unitario annuo di lire 10.000. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966	L. 3.950	milioni
» » 1967	» 4.350	»
» » 1968	» 4.950	»
» » 1969	» 5.650	»
» » 1970	» 6.350	»

Il servizio di distribuzione dei buoni-libro può essere affidato ai Patronati scolastici o alle Casse scolastiche.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei buoni-libro e ripartisce annualmente tra le singole Provincie gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, in base al numero degli alunni frequentanti e alle condizioni economico-sociali delle Provincie stesse.

E' consentita l'assegnazione, nel medesimo anno, di due buoni-libro agli alunni particolarmente bisognosi frequentanti la prima classe di scuola media.

Alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari si provvede ai sensi della legge 10 agosto 1964, n. 719.

Art. 16.

(Buoni-libro per gli alunni delle scuole secondarie superiori o artistiche)

Per facilitare l'acquisto dei libri di testo agli alunni capaci e meritevoli, di disagiate condizioni economiche, frequentanti istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che non siano beneficiari di borse di studio contemplate dal seguente articolo 17, possono essere concessi buoni-libro dell'importo unitario annuo di lire 15.000. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966	L. 1.000	milioni
» » 1967	» 1.300	»
» » 1968	» 1.800	»
» » 1969	» 2.400	»
» » 1970	» 3.000	»

Il servizio di distribuzione dei buoni-libro può essere affidato alle Casse scolastiche.

Per la determinazione delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei buoni-libro e la ripartizione degli stanziamenti si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 15.

E' consentita l'assegnazione, nel medesimo anno, di due buoni-libro agli alunni particolarmente bisognosi frequentanti il primo anno di corso di uno degli istituti indicati nel primo comma.

Art. 17.

(Borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiore e artistiche)

Per il conferimento di borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966	L. 3.500	milioni
» » 1967	» 8.000	»
» » 1968	» 10.000	»
» » 1969	» 12.000	»
» » 1970	» 14.000	»

La somma di lire 3.500 milioni prevista per l'anno 1966 è aggiuntiva allo stanziamento fissato per l'anno medesimo dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 874.

Il conferimento delle borse di studio è disposto con l'osservanza delle modalità e dei criteri previsti dall'articolo 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, commi dal terzo al nono.

Art. 18.

(Posti gratuiti e semi-gratuiti in istituti di educazione)

Per il conferimento di posti gratuiti e semi-gratuiti in istituti di educazione statali e per l'adeguamento delle rette per i posti già conferiti, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L. 130	milioni
» » 1967	» 600	»
» » 1968	» 850	»
» » 1969	» 1.100	»
» » 1970	» 1.350	»

Art. 19.

(Posti gratuiti e semi-gratuiti in Convitto a favore degli alunni degli istituti professionali statali)

Per l'assegnazione agli alunni degli istituti professionali statali di posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti annessi agli istituti stessi o agli istituti tecnici nonchè in altri istituti statali di educazione, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966	L. 130	milioni
» » 1967	» 650	»
» » 1968	» 1.000	»
» » 1969	» 1.400	»
» » 1970	» 1.800	»

La ripartizione degli stanziamenti tra i singoli istituti professionali è disposta annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione tenuto conto della loro dislocazione, delle condizioni economico-sociali delle zone in cui operano e della opportunità di secondare l'espansione di determinati settori dell'istruzione professionale.

Le condizioni e le modalità per il conferimento dei posti di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Capo IV

SERVIZI VARI

Art. 20.

(*Controllo sanitario*)

Per il controllo sanitario degli alunni delle scuole statali, ad integrazione dei servizi di medicina scolastica, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966	L.	1.000 milioni
» » 1967	»	1.150 »
» » 1968	»	1.300 »
» » 1969	»	1.450 »
» » 1970	»	1.600 »

La ripartizione degli stanziamenti è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione tra i Provveditorati agli studi in relazione alle necessità da valutarsi di concerto con le autorità sanitarie provinciali.

Art. 21.

(*Orientamento scolastico*)

Al fine di agevolare le attività di orientamento scolastico degli alunni delle scuole secondarie, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966	L.	500 milioni
» » 1967	»	550 »
» » 1968	»	650 »
» » 1969	»	900 »
» » 1970	»	1.250 »

Per l'organizzazione dei relativi servizi, il Ministero della pubblica istruzione si avvale dei Provveditorati agli studi, i quali possono, a tal fine, stipulare convenzioni con Enti che perseguono fini pubblici.

Art. 22.

(*Commissioni esaminatrici dei concorsi provinciali per il conferimento di borse di studio*)

Per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici dei concorsi provinciali per il conferimento delle borse di studio di cui al precedente articolo 17, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966	L.	200 milioni
» » 1967	»	250 »
» » 1968	»	300 »
» » 1969	»	350 »
» » 1970	»	400 »

TITOLO III

DIFFUSIONE DELLA CULTURA

Capo I

EDUCAZIONE POPOLARE E DEGLI ADULTI

Art. 23.

(*Corsi di scuola popolare e per l'educazione degli adulti e centri di lettura*)

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi di scuola popolare e per l'educazione degli adulti, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei centri di lettura e per l'apprestamento delle loro dotazioni e per l'assistenza agli alunni bisognosi, gli stanziamenti a tali titoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L.	3.100 milioni
» » 1967	»	3.550 »
» » 1968	»	4.050 »
» » 1969	»	4.600 »
» » 1970	»	5.200 »

Capo II

BIBLIOTECHE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA

Art. 24.

(*Personale*)

Per l'adeguamento degli organici del personale delle biblioteche statali e delle soprintendenze bibliografiche, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L.	820 milioni
» » 1967	»	1.200 »
» » 1968	»	1.490 »
» » 1969	»	1.690 »
» » 1970	»	1.900 »

Art. 25.

(*Funzionamento e dotazioni delle biblioteche; servizio nazionale di lettura*)

Per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature e dell'arredamento delle biblioteche statali e delle soprintendenze bibliografiche, per le spese necessarie al loro funzionamento, per l'incremento ed il mantenimento delle biblioteche universitarie statali, per la estensione del servizio nazionale di lettura, compresa quella per ciechi, per assegni e contributi a biblioteche non statali, ad Accademie ed istituti di cultura, gli stanziamenti agli stessi fini iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L.	900 milioni
» » 1967	»	1.400 »
» » 1968	»	2.400 »
» » 1969	»	3.400 »
» » 1970	»	4.400 »

TITOLO IV

UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA

Capo I

PERSONALE ED ORGANICI

Art. 26.

(*Personale insegnante*)

Per la istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistente di ruolo, nonchè per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamento, per le retribuzioni

spettanti ai lettori di lingua straniera nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale insegnante delle Università e degli Istituti universitari e del personale scientifico degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . . . L. 2.685 milioni
» » 1967 . . . . » 9.075 »
» » 1968 . . . . » 15.425 »
» » 1969 . . . . » 22.225 »
» » 1970 . . . . » 28.225 »

Una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti di cui al precedente comma sarà destinata alle esigenze delle Università, Facoltà e Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

Art. 27.

(*Personale non insegnante*)

Per l'aggiornamento degli organici di personale non insegnante delle Università, degli istituti universitari e del personale tecnico calcolatore e ausiliario degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966 sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . . . L. 1.900 milioni
» » 1967 . . . . » 2.800 »
» » 1968 . . . . » 4.800 »
» » 1969 . . . . » 6.800 »
» » 1970 . . . . » 9.800 »

Una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti di cui al precedente comma sarà destinata alle esigenze delle Università, Facoltà e Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

Capo II

CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO E RICERCA SCIENTIFICA

Art. 28.

(*Contributo ordinario dello Stato alle Università e agli Istituti universitari*)

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la corresponsione di contributi di funzionamento alle Università e agli Istituti universitari è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . . . L. 6.500 milioni
» » 1967 . . . . » 8.500 »
» » 1968 . . . . » 11.000 »
» » 1969 . . . . » 15.000 »
» » 1970 . . . . » 19.000 »

La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Università e a ciascun Istituto è effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli enti, del numero, del tipo e delle particolari esigenze delle Facoltà e della popolazione scolastica.

Nel decreto stesso, la somma assegnata a ciascuna Università e a ciascun Istituto di istruzione universitaria può essere suddivisa in quote destinate rispettivamente all'ente nel suo complesso e agli organismi in cui si articola.

Art. 29.

(*Contributo ordinario dello Stato agli Istituti scientifici speciali*)

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il funzionamento degli Istituti superiori scientifici e culturali, degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici e delle scuole di ostetricia è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . . . L. 150 milioni
» » 1967 . . . . » 300 »
» » 1968 . . . . » 500 »
» » 1969 . . . . » 700 »
» » 1970 . . . . » 1.000 »

La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuno degli enti sopra indicati è effettuata annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli enti.

Art. 30.

(*Ricerca scientifica*)

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la ricerca scientifica da svolgersi nelle Università, negli Istituti di istruzione superiore, negli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, vulcanologici è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . . . L. 1.500 milioni
» » 1967 . . . . » 2.000 »
» » 1968 . . . . » 2.500 »
» » 1969 . . . . » 3.000 »
» » 1970 . . . . » 3.500 »

La ripartizione degli stanziamenti di cui al comma precedente è effettuata annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Comitato di cui all'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che, avuto riguardo al quadro generale degli interventi per la ricerca scientifica, redigerà una motivata relazione.

Capo III

ASSISTENZA UNIVERSITARIA

Art. 31.

(*Assegno di studio*)

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la corresponsione dell'assegno di studio agli studenti universitari è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L.	850 milioni
» » 1967	»	1.800 »
» » 1968	»	4.500 »
» » 1969	»	7.700 »
» » 1970	»	11.300 »

L'importo degli assegni eventualmente non conferiti può essere attribuito alle Opere universitarie dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 22 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per gli scopi indicati al successivo articolo 33.

Art. 32.

(*Borse di studio per i giovani laureati*)

Per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani laureati che intendono effettuare particolari studi o ricerche, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966 è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L.	700 milioni
» » 1967	»	1.600 »
» » 1968	»	2.000 »
» » 1969	»	2.400 »
» » 1970	»	2.800 »

Le borse saranno conferite, ai laureati da non oltre un triennio, nei limiti del 40 per cento dello stanziamento annuo, dal Ministero della pubblica istruzione e per il restante 60 per cento dalle singole Università, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

L'importo annuo di ciascuna borsa non può essere superiore a lire 1.500.000.

Il Ministro per la pubblica istruzione ripartisce annualmente, con proprio decreto, il fondo destinato alle Università e agli Istituti superiori, in relazione al numero dei laureati in ciascun Ateneo nel triennio precedente.

La ripartizione del numero di borse per ciascuna Facoltà è fatta dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Senato accademico Le borse eventualmente non utilizzate da una Facoltà possono essere assegnate ad altre Facoltà.

La durata di ciascuna borsa è annuale e può essere confermata per un secondo anno su motivato parere favorevole del preside della Facoltà o del direttore dell'Istituto presso cui il borsista svolge l'attività di studio o di ricerca.

Dallo stanziamento di ciascun esercizio è detratta una somma non superiore a lire 30 milioni, per l'assegnazione di borse ai cittadini stranieri, studenti o laureati da non oltre tre anni.

Art. 33.

(*Forme varie di assistenza*)

Per contributi a favore delle Opere universitarie per l'attuazione delle forme varie di assistenza, non escluse le borse di studio, con particolare riguardo all'istituzione ed al mantenimento di case dello studente, nonchè per le attività sportive, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966	L.	2.500 milioni
» » 1967	»	2.800 »
» » 1968	»	3.100 »
» » 1969	»	3.500 »
» » 1970	»	4.100 »

Le somme di cui al precedente comma possono essere utilizzate per l'erogazione di contributi anche a favore di collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

La ripartizione delle somme sopra indicate tra le varie forme di attività e di assistenza e tra le singole Opere universitarie, nonchè tra i collegi universitari legalmente riconosciuti è effettuata, ogni anno, con proprio decreto, dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale delle Opere universitarie.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

Art. 34.

(*Personale*)

Per l'istituzione di ruoli tecnici di statistici nelle carriere direttiva e di concetto dell'Amministrazione della pubblica istruzione, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, sono aumentati, a decorrere dallo stesso anno, di lire 70 milioni annui.

Per l'aggiornamento culturale e professionale del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero anzidetto lo sanziamento iscritto a tale scopo nello stato di previsione della spesa per l'anno 1966, è aumentato, a decorrere dallo stesso anno, di lire 70 milioni annui.

Art. 35.

Gli stanziamenti per compensi speciali collegati a particolari prestazioni di lavoro, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 19, a favore del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, sono aumentati di lire 300 milioni per ciascun anno dal 1966 al 1970.

Art. 36.

(*Acquisto e rinnovo delle attrezzature e funzionamento degli uffici amministrativi*)

Per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature degli uffici scolastici periferici, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, è iscritta in apposito capitolo, la somma di 450 milioni.

Per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, gli stanziamenti a tale titolo iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, di lire 250 milioni.

NORME FINALI

Art. 37.

(*Utilizzazione degli stanziamenti*)

In ciascun anno, in relazione alle effettive esigenze emerse, con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, possono essere apportate variazioni compensative agli stanziamenti dei capitoli tra i quali sono ripartite le somme previste, rispettivamente, dagli articoli 2, 5 e 26 della presente legge.

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, comprese le maggiori assegnazioni disposte in applicazione del secondo comma dell'articolo 1, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n. 874, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965.

Art. 38.

(*Relazione sull'applicazione del piano*)

Il Ministro per la pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del proprio Ministero, una relazione sugli interventi svolti in applicazione della presente legge.

Art. 39.

(*Copertura finanziaria*)

All'onere di lire 97.455 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si farà fronte, per lire 87.455 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 10.000 milioni con aliquota dei gettiti relativi all'applicazione del provvedimento concernente modificazioni all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica e del provvedimento concernente modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — GUI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1966.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Driade ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 16 agosto 1952 (registrato alla Corte dei conti addì 19 settembre 1952, registro Difesa-Marina n. 14, foglio n. 361), con il quale la nave « Driade » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a far tempo dal 14 gennaio 1943;

Visto lo stato della menzionata unità, e tenuto conto che non è conveniente procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3361 datato 8 giugno 1966 del Consiglio superiore forze armate (Sezione Marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave « Driade », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° agosto 1966.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1966

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1966
Registro n. 36 *Difesa-Marina, foglio n.* 167

(8936)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Lari (Pisa).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In base ai risultati delle elezioni del 22 novembre 1964, i venti seggi che la legge assegna al Consiglio comunale di Lari furono ripartiti fra vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva consistenza numerica.

La composizione della Giunta municipale, inizialmente espressa non senza difficoltà da due dei predetti gruppi consiliari, veniva, poi, a modificarsi per le dimissioni di alcuni membri; peraltro, l'azione amministrativa della Giunta stessa risultò subito limitata a causa delle divergenze esistenti fra i raggruppamenti consiliari, le quali, progressivamente aggravandosi, infirmarono la stessa intesa maggioritaria per culminare, infine, nelle dimissioni del sindaco e degli assessori.

Il Consiglio comunale prese atto delle rinunzie nell'adunanza dell'11 luglio u.s. — Al termine della seduta, lo stesso Consiglio — dopo aver dato atto che il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 non aveva ottenuto, malgrado l'espletamento di due votazioni, la prescritta maggioranza dei suffragi e che la inesistenza di una maggioranza precostituita escludeva la possibilità di far luogo all'elezione di efficienti organi di amministrazione - invitò l'autorità di vigilanza ad adottare i provvedimenti di legge anche ai fini di una sollecita convocazione dei comizi elettorali.

Pure di fronte a tale significativo riconoscimento, espresso dallo stesso Consiglio, circa l'inefficienza funzionale dell'organo, il prefetto ritenne di dovere promuovere la riunione del civico Consesso, in prima e seconda convocazione, per stimolarlo alla adozione degli adempimenti omessi.

Anche tale esperimento, però, fallì in quanto entrambe le sedute, tenutesi rispettivamente il 25 ed il 30 luglio 1966, andarono deserte essendovi intervenuto soltanto il sindaco dimissionario.

Tuttavia, il prefetto, ritenendo di dovere ancora esperimentare le possibilità di funzionamento del Consiglio, ne dispose la riunione d'ufficio, in prima e seconda convocazione, ponendo all'ordine del giorno l'elezione degli Organi di amministrazione; il relativo decreto, fatto notificare ai singoli consiglieri, fu accompagnato da una lettera contenente l'avvertimento che, in caso di omissione dei predetti adempimenti, si sarebbe proceduto a formulare la proposta di scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Pure tale tentativo fece registrare, in ambedue le adunanze, indette per il 12 ed il 18 agosto, la presenza del solo sindaco dimissionario, il quale, di fronte alla massiccia diserzione dei consiglieri, si indusse a formulare un invito agli Organi competenti per l'adozione degli atti necessari ai fini della gestione commissariale del Comune, secondo i desideri dei più rappresentativi gruppi consiliari.

Allora, il prefetto, ritenendo acquisita la certezza circa l'incapacità del Consiglio comunale di provvedere all'adempimento primario relativo all'elezione degli Organi di amministrazione, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, procedendo, quindi, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'Ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Dai fatti avanti esposti si rileva l'insuperabilità, mediante gli ordinari rimedi, della crisi che travaglia il Consiglio comunale di Lari. Di ciò e del conseguente inevitabile ricorso allo scioglimento del Consiglio appare, da lungo tempo, edotto lo stesso organo interessato, come segnatamente si desume, oltrechè dalle dichiarazioni che i diciassette consiglieri intervenuti votarono nell'adunanza dell'11 luglio, anche dalla quasi totale diserzione, da parte dei consiglieri, dalle quattro adunanze consiliari indette — a seguito degli interventi prefettizi — per la rinnovazione degli Organi di amministrazione.

E poichè in tal modo si è concretata la persistenza del Consiglio comunale nell'omissione di adempimenti primari ed essenziali ai fini del funzionamento della civica Amministrazione, non pare dubbio che sussistano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento del predetto Organo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 settembre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Lari ed alla nomina di un commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Vittorio Norelli, direttore di sezione.

Roma, addì 25 ottobre 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado gli interventi del prefetto, il Consiglio comunale di Lari (Pisa) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale in sostituzione degli Organi dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 settembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio-decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lari (Pisa) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Norelli, direttore di sezione, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(9134)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Sannicola (Lecce).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nell'ambito dell'Amministrazione comunale di Sannicola — ove, sulla base dei risultati delle elezioni del 22 novembre 1964, non era stato possibile costituire una maggioranza omogenea — fu eletta una Giunta avente l'appoggio di 10 consiglieri sui 20 assegnati al Comune.

Data la situazione di pariteticità degli opposti schieramenti ne è risultato compromesso, fin dall'inizio, il regolare funzionamento della civica Amministrazione.

Nel luglio 1966, non essendo stato ancora approvato il bilancio di previsione afferente all'esercizio in corso — già inutilmente posto all'ordine del giorno della seduta del 25 febbraio — il prefetto invitava il sindaco a promuovere d'urgenza una riunione del Consiglio per detto adempimento, facendo presente che, decorso infruttuosamente il termine di 10 giorni, avrebbe disposto la convocazione d'ufficio dell'Organo, previa diffida ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Riunitosi il 18 successivo, il Consiglio respingeva il bilancio con 11 voti contrari e 9 favorevoli.

Dato il prolungarsi dello stato di carenza dell'Amministrazione in ordine all'adempimento in questione, di primaria importanza ai fini del funzionamento dell'Ente, il prefetto, con lettera del 26 luglio, diretta al sindaco e fatta notificare a tutti i consiglieri, rivolgeva formale diffida a provvedere all'approvazione del bilancio entro il termine perentorio del 22 agosto, all'uopo disponendo due sedute del Consiglio in prima e seconda convocazione, con l'esplicita avvertenza che, in caso negativo, egli avrebbe promosso lo scioglimento del Consiglio stesso, ai sensi del citato art. 323, previa sospensione di esso, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nonostante la diffida, nella seduta del 20 agosto u. s. il bilancio veniva nuovamente respinto con 10 voti contrari e 9 favorevoli.

Attesa la manifesta incapacità di quella civica Amministrazione di risolvere la grave crisi interna, che ne paralizza l'attività, e considerato che il persistere nell'omissione di un adempimento obbligatorio, di carattere essenziale, quale è quello della deliberazione del bilancio, costituisce grave pregiudizio per i pubblici interessi, il prefetto ha prospettato la necessità dello scioglimento del Consiglio comunale, del quale ha disposto intanto la sospensione, nominando un commissario per la provvisoria gestione della civica Azienda.

Da quanto precede risulta in modo inequivocabile che il Consiglio comunale di Sannicola ha persistentemente violato, ad onta dei richiami e della formale diffida del prefetto, un tassativo ed essenziale obbligo di legge, la cui inadempienza influisce negativamente sul funzionamento dell'Amministrazione.

In tale situazione gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano del tutto inadeguati, per l'impossibilità di operare in modo risolutivo sulle cause del disfunzionamento.

Non resta, quindi, che far luogo, secondo la proposta del prefetto, all'estrema misura dello scioglimento della civica rappresentanza, di cui si ritiene ricorrano pienamente gli estremi di legge.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 settembre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Sannicola ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Mario Gennaro, funzionario di prefettura.

Roma, addì 25 ottobre 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i richiami e la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Sannicola (Lecce) ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 settembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sannicola è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Gennaro, funzionario di Prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(9135)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1966.

Riconoscimento come autostrada dell'arteria di allacciamento della città di Palermo con l'aeroporto di Punta Raisi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni, riguardanti il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali;

Ritenuto che la Regione siciliana, con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, ha proceduto alla costruzione di un'arteria di allacciamento della città di Palermo con l'aeroporto di Punta Raisi;

Viste le note 13 marzo 1963, n. 473 e 12 dicembre 1963, n. 1834, con le quali la Regione siciliana ha chiesto il riconoscimento come autostrada della predetta arteria, segnatamente ai fini della disciplina dell'attività edilizia lungo la medesima;

Visto il voto 23 dicembre 1963, n. 662, con il quale il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole in ordine al detto riconoscimento, a condizione che la Regione siciliana provvedesse alla esecuzione di alcune opere di completamento;

Considerato che il Compartimento della viabilità di Palermo con nota 3 giugno 1966, n. 24822, nel riferire sullo stato delle dette opere, ha espresso l'avviso che possa procedersi all'emissione del formale provvedimento di classificazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, la strada Palermo-Punta Raisi, costruita a cura della Regione siciliana, è riconosciuta autostrada.

Art. 2.

Alla stessa vengono pertanto estese le disposizioni concernenti le distanze prescritte per la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie e per l'impianto di alberature ai sensi dell'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1966
Registro n. 6 A.N.A.S., foglio n. 388

(8828)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Classificazione tra le provinciali di sedici strade in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 639 del 13 ottobre 1965, con il quale l'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino ha riconosciuto le caratteristiche di provinciali alle seguenti 22 strade:

1) della Cerbara;
2) di Sant'Isidoro;
3) di Passo Monterolo-Monte Vecchio-Isola di Fano;
4) di Santa Barbara;
5) di Monte Giove;
6) di Maciano-Soanne-Villagrande;
7) Furlo Monte;
8) Frontino-San Sisto-Belforte all'Isauro;
9) del Pirano;

10) Apecchio-Casella-Acquapartita-Pian di Trebbio;
11) di Monteporzio;
12) Serrangurina-Bargni-bivio Cartoceto;
13) di Palcano;
14) del Monte Tenetra;
15) Buonconsiglio-Catria;
16) Fonte Avellana-Catria;
17) Chiaserna-Catria;
18) Ponte Molino-Foce Forchetta;
19) Tavernelle (da depennare);
20) Palazzo-Cà Migliore-Fiume Marecchia-Novafeltria;
21) Monte Carpegna-Eremo-Monte Boaggine-Villagrande;
22) del Tarugo;

Visto il voto n. 890 del 21 giugno 1966, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che ad eccezione di quella di cui al n. 19) già provinciale, le suindicate strade siano da classificare provinciali subordinatamente, per quelle di cui ai numeri 14), 15), 16), 17), 18), 21) e 22), all'accertamento dello avvenuto collaudo ove siano di bonifica;

Vista la delibera 15 marzo 1965, n. 19, del comune di Frontone con la quale sono state classificate comunali le strade di cui ai numeri 15) e 18);

Ritenuto quindi, che per tali due strade, non essendo di bonifica non occorre l'accertamento dell'avvenuto collaudo;

Ritenuto che le strade di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 18) e 20), della lunghezza complessiva di km. 133+530 possono pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126 e che per quelle di cui ai numeri 14), 16), 17), 21) e 22) si provvederà dopo il suddetto accertamento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade:

strada della Cerbara: inizia a Fano al Ponte Rosso e si innesta alla comunale della Cerbara proseguendo fino all'incrocio con la provinciale Orcianese di chilometri 17+000;

strada Sant'Isidoro: dal capoluogo di Mondavio, attraverso la frazione Sant'Isidoro fino alla statale Cesanense alla progressiva km. 17+100 di km. 4+000;

strada di Passo Monterolo: dalla statale 424 della Val Cesano attraverso le frazioni di Monterolo e Montevecchio del comune di Pergola, fino a Isola di Fano del comune di Fossombrone sulla provinciale Barbanti di km. 12+400;

strada di Santa Barbara: dalla provinciale Foglìense sulla diramazione delle Carrate attraverso la frazione di Belvedere (Tavullia) fino all'abitato di Mondaino (provincia di Forlì) di km. 4+500;

strada di Monte Giove: dalla strada Flaminia nella frazione di Rosciano in comune di Fano fino all'Eremo di Monte Giove di km. 1+950;

strada Maciano-Soanne-Villagrande: dalla provinciale Pennabillese nel centro abitato di Maciano attraverso Soanne e Villagrande fino ad incrociare la provinciale Leontina di km. 11+000;

strada Furlo Monte: dalla statale Flaminia in località Furlo di Acqualagna fino alla vetta del monte di km. 6+000;

strada Frontino-San Sisto-Belforte all'Isauro: dal comune di Frontino a Belforte all'Isauro attraverso le località Linara, Montefiorentino e Torriola di chilometri 12+000;

strada Pirano: dalla provinciale di Gradara presso Monteluro alla provinciale di Tavullia in località Pirano di km. 4+000;

strada Apecchio-Caselle-Acquapartita-Pian di Trebbio: dalla statale Apecchiese alla provinciale Monte Nerone di km. 13+000;

strada di Monteporzio: dall'incrocio con la statale Val del Cesano nel capoluogo di Monteporzio fino alla provinciale Orcianese nei pressi di San Giorgio di Pesaro in località il Campanile di km. 7+500;

strada Serrungarina-Bargni-bivio Cartoceto: dal capoluogo di Serrungarina, attraverso la frazione di Bargni, fino alla provinciale Cartoceto-Mombaroccio di chilometri 3+500;

strada di Palcano: da Pontedazzo sulla statale Flaminia alla progressiva km. 225+880, attraverso l'abitato di Palcano (frazione di Cantiano) fino a Calapiace di km. 6+580;

strada Buonconsiglio-Catria: da Buonconsiglio (Frontone) sulla provinciale Frontone-Serra fino al rifugio di Fonte Vernosa nei pressi della Vetta del Catria di km. 18+600;

strada Ponte Molino-Foce Forchetta: dalla provinciale Frontone-Serra nei pressi del ponte sul Cinisco attraverso la frazione Foce (Frontone) fino all'incrocio con la strada Fonte Avellana-Catria nei pressi dell'Eremo di km. 8+000;

strada Palazzo-Cà Migliore-fiume Marecchia: da Novafeltria collega le località Cà Migliore - Palazzo dei comuni di Maiolo e Novafeltria, di km. 3 + 500,

sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(8949)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1966.

Ricostituzione del Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1450, che disciplina il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione e costituisce il Fondo di previdenza per la categoria medesima;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge citata che determinano la composizione del Comitato di vigilanza per la gestione del Fondo di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1962 di ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione;

Considerato che per compiuto quadriennio si rende necessario procedere alla ricostituzione del Comitato medesimo;

Viste le designazioni effettuate dalle Associazioni sindacali di categoria a base nazionale e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, costituito quale gestione speciale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto nazionale della previdenso sociale.

Membri:

Gazzola Piero e Pedrini prof. Antonio, in rappresentanza dei lavoratori delle società telefoniche concessionarie:

Massimi dott. Filippo, in rappresentanza dei lavoratori della Società « Italcable »;

Battistini dott. Renato e Fiorentino dott. Francesco, in rappresentanza delle Società telefoniche concessionarie;

Peliti avv. Federico, in rappresentanza della Società « Italcable »;

Massa dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1966

Il Ministro: Bosco

(8951)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1966.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1964, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Rieti con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti;

Vista la nota n. 1045 del 17 settembre 1966, con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti propone che il geom. Liorni Giancarlo venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del perito agrario Di Carlo Elenio;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico

Il geom. Liorni Giancarlo è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Rieti quale rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti in sostituzione del perito agrario Di Carlo Elenio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: Martoni

(9045)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1966.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 3 gennaio 1959, con il quale il comm. Ubaldo Fornelli venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia;

Considerato che il comm. Fornelli è deceduto e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Carlo Alberto Federici è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia, in sostituzione del commendatore Ubaldo Fornelli, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1966

Il Ministro per l'industria e il commercio
Andreotti

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Restivo

(8948)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1966.

Modificazioni alla nomenclatura statistica delle merci della tariffa dei dazi doganali di importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, n. 723;

Visto l'art. 41 delle disposizioni preliminari alla tariffa stessa;

Ritenuta la necessità di modificare la nomenclatura statistica relativa alla voce di tariffa n. 04.02-A in armonia con la relativa nomenclatura adottata in sede C.E.E. nella regolamentazione dei prodotti oggetto della politica agricola comune;

Su conforme parere dell'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 10 ottobre 1966, la discriminazione statistica « b », a pié pagina, relativa alla voce di tariffa n. 04.02-A è modificata, limitatamente al « latte condensato e altri, ecc. », come segue:

- latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:

40 - - - inferiore o uguale al 15 %

44 - - - superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %

43 - - - superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %

45 - - - superiore al 45 %.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1966

Il Ministro: PRETI

(9023)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1966.

Conferma in carica del vice presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1966, riguardante la rinnovazione del Consiglio generale per gli esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968;

Visto l'art. 8 del predetto statuto;

Vista la deliberazione in data 8 ottobre 1966, con la quale il Consiglio generale dell'Ente ha proposto, per la conferma a vice presidente, il comm. rag. Francesco Majani;

Decreta:

Il comm. rag. Francesco Majani è confermato vice presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(9026)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Fisica nucleare » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Fisica nucleare », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9199)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Gallipoli (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 199.640.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8983)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Bovalino (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.391.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8984)

Autorizzazione al comune di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Staiti (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.024.434, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8985)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di San Basile (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.633.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8986)

Autorizzazione al comune di Simala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Simala (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8987)

Autorizzazione al comune di Sinnai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Sinnai (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8988)

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Ruvo di Puglia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 481.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8989)

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Adria (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8990)

Autorizzazione al comune di Massa Fermana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Massa Fermana (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.469.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8991)

Autorizzazione al comune di Vallermosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Vallermosa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8999)

Autorizzazione al comune di Villacidro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Villacidro (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9000)

Autorizzazione al comune di Villamar ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Villamar (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9001)

Autorizzazione al comune di Villamassargia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Villamassargia (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9002)

Autorizzazione al comune di Uras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Uras (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9003)

Autorizzazione al comune di Usellus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Usellus (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9004)

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Ussaramanna (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9005)

Autorizzazione al comune di Carassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Carassai (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.773.697, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8992)

Autorizzazione al comune di Cupramarittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Cupramarittima (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.088.579, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8993)

Autorizzazione al comune di Castorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Castorano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.772.252, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8994)

Autorizzazione al comune di Lapedona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Lapedona (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.822.379, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8996)

Autorizzazione al comune di Francavilla d'Ete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.386.883, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8995)

Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Agliana (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.773.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8998)

Autorizzazione al comune di Lizzano in Belvedere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Lizzano in Belvedere (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.796.962, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

Corso dei cambi del 14 novembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	—	624,97	624,98	624,875	624,84	624,95	624,98	624,84	624,90
$ Can.	577,30	—	577,25	577 —	577,75	577 —	577,14	577 —	577 —	577,25
Fr. Sv.	144,57	—	144,63	144,665	144,60	144,60	144,6625	144,665	144,60	144,63
Kr. D.	90,40	—	90,42	90,42	90,40	90,41	90,42	90,42	90,41	90,41
Kr. N.	87,46	—	87,50	87,495	87,45	87,46	87,48	87,495	87,46	87,46
Kr. Sv.	120,81	—	120,88	120,89	120,80	120,81	120,86	120,89	120,81	120,87
Fol.	172,67	—	172,73	172,72	172,70	172,77	172,68	172,72	172,67	172,69
Fr. B.	12,50	—	12,505	12,5075	12,505	12,50	12,503	12,5075	12,50	12,50
Franco francese	126,48	—	126,49	126,50	126,50	126,43	126,48	126,50	126,43	126,49
Lst.	1744,07	—	1744,10	1744,525	1744 —	1744,20	1744,50	1744,525	1744,20	1744,45
Dm. occ.	157,10	—	157,14	157,18	157,10	157,10	157,13	157,18	157,10	157,12
Scell. Austr.	24,18	—	24,18	24,1825	24,15	24,17	24,1795	24,1825	24,17	24,17
Escudo Port.	21,76	—	21,70	21,765	21,75	21,76	21,755	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	—	10,45	10,4350	10,44	10,43	10,432	10,4350	10,43	10,43

Media dei titoli del 14 novembre 1966

Rendita 5 % 1935	104,55
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,725

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1966

1 Dollaro USA	624,965
1 Dollaro canadese	577,07
1 Franco svizzero	144,664
1 Corona danese	90,42
1 Corona norvegese	87,487
1 Corona svedese	120,875
1 Fiorino olandese	172,70

1 Franco belga	12,505
1 Franco francese	126,49
1 Lira sterlina	1744,512
1 Marco germanico	157,155
1 Scellino austriaco	24,181
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	10,433

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procura tore legale per l'anno 1966;

Letta la nota 27 settembre 1966, n. 5234, del presidente della Corte di appello di Catanzaro, il quale — nel comunicare che il dott. Antonio Nigro sostituto procuratore generale presso la stessa Corte, nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale, è stato promosso magistrato di Corte di cassazione e destinato a quella Corte quale presidente di sezione — propone che, in sua sostituzione, sia nominato il dott. Fabiano Cinque, procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale;

Ritenuta la necessità di procedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il dott. Fabiano Cinque, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte della stessa città, in sostituzione del dott. Antonio Nigro.

Roma, addì 10 ottobre 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1966
Registro n. 35 Grazia e giustizia, foglio n. 161

(8845)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1966, registro n. 6 Sanità, foglio n. 243, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 6 del bando del concorso di cui sopra ai fini della nomina del membro aggiunto per la prova di lingua inglese;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Coppini dott. Maurilio, consigliere di Stato: presidente;

Aloisi prof. Massimiliano, ordinario di patologia generale (ex coeff. 1040) nella Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova;

Giunchi prof. Giuseppe, ordinario di malattie infettive (ex coeff. 800) nella Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia;

Penso prof. Giuseppe, capo dei Laboratori (ex coeff. 900) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità;

Vella prof. Luciano, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma: membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Cimmino prof. Aldo, ordinario di microbiologia (ex coefficiente 1040) nella Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Roma;

Zampieri prof. Alfredo, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Esercità le funzioni di segretario il dott. Antonio Pinto, consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

Le spesa presuntiva di L. 352.000 graverà sul capitolo 1322 del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1966
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 141

(9033)

Nomina della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1966, registro n. 5 Sanità, foglio n. 323, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 6 del bando del concorso di cui sopra ai fini della nomina del membro aggiunto per la prova di lingua inglese;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Coppini dott. Maurilio, consigliere di Stato: presidente;

Francini prof. Giuseppe, ordinario di elettronica applicata (ex coeff. 800) nella Facoltà di ingegneria della Università degli studi di Padova;

Gatti prof. Emilio, ordinario di fisica (ex coeff. 800) nella Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano;

Cortellessa prof. Giorgio, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità;

Ugolini prof. Francesco, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma: membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Ruberti prof. Antonio, straordinario di controlli automatici (ex coeff. 580) nella Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma;

Pocchiari prof. Francesco, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il prof. Marco Frank, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica dell'Istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 300.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1966
Registro 9 Sanità, foglio n. 142

(9031)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova dei vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità - dispensa n. 5 - maggio 1966, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 20 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1966, registro n. 5 Sanità, foglio n. 115, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina i vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 24 giugno 1965.

(9034)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Asti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 39 del 29 settembre 1966 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 giugno 1966 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Asti, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(8841)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Novara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 39 del 29 settembre 1966 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 giugno 1966 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Novara, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(8842)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « tappezziere » (un posto).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 38 del 17 settembre 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 173 del 13 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1966, registro n. 43 Difesa-Esercito, foglio n. 157, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato il vincitore del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, per la qualifica di mestiere di « tappezziere » (un posto).

(9191)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della prima graduatoria di merito degli allievi del quarto corso nella scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1966 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 luglio 1966, n. 5627, concernente l'approvazione della prima graduatoria degli allievi del quarto corso della scuola professionale per laureati e studenti in ingegneria, di cui alla deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato n. 1/A/G/4/2 in data 26 luglio 1965.

(9204)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6439 del 1° ottobre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli e per esami a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Foggia;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Foggia, dall'Ordine dei medici-chirurghi della provincia di Foggia e dalle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia, bandito con decreto n. 6439 del 1° ottobre 1965, è costituita come appresso:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Ciuffreda dott. Francesco, medico provinciale superiore titolare dell'Ufficio del medico provinciale di Potenza;

Castelli dott. Giuseppe, direttore di sezione della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Foggia;

Volpe prof. dott. Amilcare, primario direttore dell'Ospedale provinciale della maternità di Foggia;

Bellusci dott. Costantino, specialista in ostetricia e ginecologia, libero esercente;

Benedini Idelma, ostetrica condotta di ruolo presso il comune di Manfredonia.

Segretario:

Ambrosi dott. Mario, consigliere di 2ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Foggia.

Le prove d'esame avranno luogo in Foggia non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 14 ottobre 1966

Il medico provinciale: MARRA

(8778)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 480 del 10 marzo 1966, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1965;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei Comuni interessati, nonchè quella dell'Ordine provinciale dei veterinari, del Ministero della sanità e della Prefettura;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1965 è costituita come appresso:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

De Marinis dott. Federico, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Mattioli dott. Luigi, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente ordinario di clinica medica veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente ordinario in patologia generale ed anatomia patologica;

Alcaro dott. Corrado, veterinario condotto.

Segretario:

Notarianni dott. Ivan, consigliere amministrativo del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Catanzaro.

Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio ed agli albi pretori della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 21 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: LORETI

(8687)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA - CARRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa-Carrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 417 in data 21 febbraio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1965;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, a norma dell'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Massa-Carrara, dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1965, è costituita come segue:

Presidente:

Massa dott. Paolo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Ginevri dott. Adriano, medico provinciale di 1ª classe del Ministero della sanità;

Bianchi prof. Pierluigi, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Massa;

Vatteroni dott. Mario, libero professionista specializzato in ostetricia e ginecologia;

Lenzetti dott. Enzo, direttore di sezione della prefettura di Massa-Carrara;

Pagliai Caterina, ostetrica condotta - Canevara Massa.

Segretario:

Biagini dott. Alfredo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori in Massa non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della locale Prefettura, in quello dei Comuni interessati e di questo Ufficio.

Massa, addì 29 ottobre 1966

Il medico provinciale: CATASSI

(8862)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1542 del 9 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto, pari numero e data del precedente, con il quale è stato dichiarato vincitore della sede di condotta medica del comune di Nazzano il dott. Zucconi Costantino, il quale una volta interpellato ha rinunciato alla nomina;

Considerato che il dott. Rinaldi Antonio, dichiarato vincitore con decreto n. 5487-*ter* in data 1° settembre 1966 della predetta sede del comune di Nazzano, ha parimenti rinunciato alla nomina;

Atteso che il dott. Filabozzi Pio, già dichiarato vincitore della sede di condotta medica del comune di Filacciano, presso cui ha assunto servizio in data 1° settembre 1966, classificato nella graduatoria generale dopo il predetto dott. Antonio Rinaldi, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la sede del Comune suddetto, rinunciando a quella del comune di Filacciano;

Considerato, altresì, che il dott. Tommasi Virgilio, già dichiarato vincitore con decreto n. 5487 in data 21 giugno 1966 della sede di condotta medica del comune di Vivaro Romano, presso cui ha assunto servizio il 17 ottobre 1966, per effetto della rinuncia del dott. Filabozzi Pio, ha dichiarato di accettare la sede del comune di Filacciano, rinunciando a quella del comune di Vivaro Romano;

Visti i propri decreti n. 5487, n. 5487 *bis* e n. 5487 *ter*, rispettivamente, in data 21 giugno, 12 luglio e 1° settembre 1966, con i quali è stato parzialmente modificato il decreto relativo alla dichiarazione dei vincitori del concorso in esame;

Ritenuta la necessità di dover modificare ancora il decreto stesso per la parte concernente le condotte mediche indicate in narrativa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto indicato in epigrafe, i sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle sedi di condotta medica a fianco di ciascuno di essi segnata:

1) Filabozzi dott. Pio: condotta medica del comune di Nazzano;

2) Tommasi dott. Virgilio: condotta medica del comune di Filacciano.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Roma, addì 26 ottobre 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(8866)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 06776 e n. 06777 in data 25 giugno 1966, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Vista la nota n. 1386 del 30 agosto 1966 del comune di Torre Orsaia con la quale si dà comunicazione della rinunzia del dott. Cobucci Cristoforo alla condotta medica di quel Comune, frazione Castelruggiero;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Cobucci Cristoforo;

Considerato che il dott. La Gorga Tullio, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. La Gorga Tullio è dichiarato vincitore del posto di medico condotto di Torre Orsaia, frazione Castelruggiero.

Il sindaco del comune di Torre Orsaia è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 28 ottobre 1966

Il medico provinciale: GALLO

(8940)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2843, in data 22 settembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1965;

Vista la nota n. 4576 del 5 novembre 1965, con la quale il comune di Conselice ha comunicato che il dott. Antonio Rambelli ha rinunciato alla nomina a titolare della condotta unica veterinaria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Viste le preferenze dei candidati che seguono in graduatoria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Fortunato Baccarini è dichiarato vincitore della condotta unica veterinaria di Conselice, in sostituzione del dottor Antonio Rambelli riunciatario.

Il sindaco di Conselice è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Ravenna, addì 7 novembre 1966

Il veterinario provinciale: ZANNI

(9151)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 306 del 25 giugno 1966, relativo all'assegnazione delle condotte veterinarie ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Parma;

Considerato che il dott. Mori Luigi vincitore della condotta veterinaria di Bardi ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con decreto n. 305 del 25 giugno 1966;

Atteso che i concorrenti che seguono in graduatoria e precisamente Varacca dott. Walter e Pasetti dott. Luigi hanno rinunciato alla assegnazione della condotta di che trattasi;

Considerato che il dott. Mazzera Faustino che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta di Bardi indicato nel medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Che il dott. Mazzera Faustino è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Bardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Bardi.

Parma, addì 3 novembre 1966

Il veterinario provinciale: CAROBENE

(9049)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1559 del 29 aprile 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1964;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le terne proposte dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Landolfi dott. Ugo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Realmuto dott. Antonino, medico provinciale superiore;

Serafini prof. Umberto, primario medico dell'Ospedale San Giovanni Decollato-Andosilla di Civita Castellana;

Garinei prof. Renato, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Montefiascone;

Lucarelli dott. Licinio, medico condotto del comune di Acquapendente.

Segretario:

Ricci dott. Enzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Viterbo e le prove d'esame avranno luogo presso l'Ospedale di Civita Castellana non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura di Viterbo e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 31 ottobre 1966

Il medico provinciale: CORDA

(9035)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3205 in data 4 maggio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso - anno 1966;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le proposte e le designazioni pervenute dagli enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Curione dott. Pietro, vice prefetto presso la prefettura di Treviso.

Componenti:

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria, presso l'Università di Torino;

Seren prof. Ennio, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria, presso l'Università di Milano;

Pellegrini prof. Dario, ispettore generale veterinario presso il Ministero della sanità;

Scivoletto dott. Corrado, direttore di sezione presso la prefettura di Treviso;

Rimondi dott. Cesare, veterinario condotto di Conegliano Veneto.

Segretario:

Conte dott. Leopoldo, direttore di sezione presso la prefettura di Treviso.

La Commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Treviso e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 31 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(9036)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.